



Provincia di Benevento

Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 08/02/2022

OGGETTO: Rilascio della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittico al Sig. CASTIELLO NICOLA.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – art. 27 co. 1 lett. b) – che demanda la vigilanza anche alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, recante “Approvazione Testo Unico delle Leggi sulla pesca”- art. 31 – il quale stabilisce che le associazioni possono nominare agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998 – art. 163 co. 3 lett. a) e b) – che trasferisce alle Province le funzioni relative al riconoscimento della nomina a guardia giurata di cui all’art. 27 della L. n. 157/1992 e della nomina a guardia giurata di cui all’art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

VISTO l’art. 138 del T.U.L.P.S. nonché l’art. 249 e successivi del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione);

VISTO l’art. 250 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. e l’art. 231 del D.Lgs. 10 febbraio 1998 n. 51, secondo cui la guardia giurata è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento davanti al Sindaco o ad un suo delegato;

PRESO atto della richiesta presentata dall’Associazione Federazione Pro Vita con cui si fa richiesta di rilascio della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittico al sig. **CASTIELLO NICOLA**;

PRECISATO che la provincia coordina l’attività delle guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche tramite la U.O. Polizia Provinciale e che il servizio di vigilanza volontaria è finalizzato allo svolgimento dell’attività di prevenzione, controllo e repressione delle violazioni alle leggi, Regolamenti, ordinanze riguardanti la tutela della fauna selvatica omeoterma e del patrimonio ittico;

VISTA la Legge Regionale Campania n. 17 del 23/11/2013 art. 27 e ss.mm. e ii.;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno di data 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali" ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

RICHIAMATE

- La delibera di consiglio provinciale n. 2 del 02.03.2021 di approvazione del DUP 2021/2023
- La delibera di consiglio provinciale n. 3 del 02.03.2021 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021 e TRIENNALE 2021/2023

RICHIAMATA la deliberazione presidenziale n. 182 del 02.08.2021 con la quale è stato approvato il PEG e il Piano della Performance definitivi anno 2021;

VISTO l'art. 107 co. 5 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto n. 7 del 13/04/2021 che attribuisce alla sottoscritta Segretario Generale dell'Ente la dirigenza ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario nelle more della nomina del dirigente a tempo determinato, ex art 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, per il settore Amministrativo Finanziario, la cui procedura di assunzione è in corso di attuazione;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazione della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

DI DISPORRE il rilascio della qualifica di Guardia Giurata Volontaria **ITTICO** al Sig. CASTIELLO NICOLA;

DI DARE ATTO CHE la qualifica di guardia giurata volontaria è soggetta a convalida biennale ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S..

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012 dell'insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio provinciale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2021;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo n.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato.

DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to (Lgt. Giuseppe Di Maria)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

